

DECRETO 26 giugno 1997.

Istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità».

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, come modificata dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 188/1990 che stabilisce l'istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità»;

Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico del 27 marzo 1996 con la quale, tra l'altro, vengono individuati gli elementi che devono caratterizzare i predetti marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità»;

Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico, adottata nella seduta del 27 marzo 1996, concernente l'indizione di un pubblico concorso per la progettazione dei marchi sopraindicati, nonché la successiva pubblicazione di detto bando nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 44 del 31 maggio 1996;

Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico del 12 dicembre 1996 con la quale il suddetto Consiglio proclama vincitori del concorso lo studio Roberto Duse Wave/Design con sede in Monfalcone (Gorizia) coautori il sig. Roberto Duse e il sig. Denis Canciani per il marchio «ceramica artistica e tradizionale» e la sig.na Valentina Giorri di Villacidro (Cagliari) per il marchio «ceramica di qualità»;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la ceramica artistica e tradizionale il marchio di cui nelle premesse è costituito dal seguente simbolo grafico di base:



2. Nello spazio delimitato dalle linee sottostanti al simbolo grafico deve essere indicata la zona di affermata produzione ceramica, come richiesto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 188/1990, da individuare con il nome, oppure, o anche in aggiunta, con una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o logotipi relativi alla produzione ceramica da tutelare.

Art. 2.

1. Per la ceramica di qualità il marchio di cui nelle premesse è costituito dal seguente simbolo grafico di base:



2. Nello spazio tra il simbolo grafico e il box nero deve essere indicata, con scritta in times grassetto corsivo 18 punti, la categoria di appartenenza con una delle seguenti diciture: l'ornamentale, la stoviglieria, le piastrelle, i sanitari.

3. Nel box nero va indicato, con scritta in negativo Helvetica normale 13 punti, il codice o il simbolo del produttore seguito dall'indicazione della tipologia merceologica di uno dei seguenti materiali utilizzati: porcellana, gres, terracotta, maiolica, terraglia.

4. I caratteri tipografici sopra descritti sono riportati, a titolo esemplificativo, nei rispettivi spazi sottostanti il simbolo grafico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro: BERSANI

97A5254

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

DECRETO 26 giugno 1997.

Autorizzazione ad alcune università ad istituire per l'anno accademico 1996-97 nuove scuole di specializzazione.

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96» ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazione e dottorati di ricerca»;